



Comune di TAURANO

(Provincia di AVELLINO)

Via Acquaro, 6

CAP 83020 – TAURANO (AV)

Protocollo generale n. 3412 del 30/12/2021

Numero progressivo Ordinanze 57/2021 del 30/12/2021

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 in occasione di manifestazione di eventi di pubblico spettacolo di natura musicale in luoghi chiusi e/o aperti al pubblico nonché attività di intrattenimento ludico- ricreative in luoghi chiusi. Chiusura bar a partire dalle ore 14.00 del giorno 31 dicembre 2021 fino alle ore 5.00 del giorno 01 gennaio 2022.

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti e da ultimo il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2021 con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza epidemiologica relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATO CHE:

la diffusione del contagio da COVID-19 ha assunto dimensioni preoccupanti nella Regione Campania ed in particolar modo nella provincia di Avellino, non escluso il nostro Comune;

I dati pervenuti dalla ASL di Avellino evidenziano un velocissimo aumento del contagio che, purtroppo, potrebbe rapidamente sfociare in uno scenario già tristemente noto per quanto riguarda il numero delle vittime dell'epidemia e della compromissione della ricettività ospedaliera e delle strutture sanitarie territoriali;

Considerata l'Ordinanza n. 27 del 15.12.21 emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania che, oltre a disporre divieti di vendita e consumo di cibo e bevande alcoliche nelle aree pubbliche, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali, **RACCOMANDA** ai Comuni di adottare, laddove necessario, provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e di intensificare unitamente alle altre Autorità competenti la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida";

VISTA l'Ordinanza n.28 del 19.12.21 emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con la quale, nel richiamare il generalizzato aumento del numero di nuovi casi di contagio da COVID-19 a livello nazionale ed un ulteriore peggioramento degli indicatori di sorveglianza regionale e, in modo particolare, dell'incremento del numero di contagi soprattutto nelle fasce di età giovanili, si stabilisce che *“a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022: 1.2.1. per l'intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all'aperto, nel rispetto del distanziamento previsto; 1.2.2. nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento; 1.2.3. è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all'aperto); - nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022: 1.2.4. dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina. 2. E' fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti. E' fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida”;*

VALUTATO CHE:

L'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

durante le festività possono essere stati previsti eventi di pubblico spettacolo di natura musicale in luoghi chiusi e/o aperti al pubblico nonché attività ludico-ricreative di intrattenimento in luoghi chiusi;

le caratteristiche dei luoghi pubblici al chiuso che ospitano eventi di pubblico spettacolo musicale e di intrattenimento non consentono di garantire in modo continuativo il distanziamento fisico da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, vietare gli eventi e spettacoli aperti al pubblico di natura musicale e attività di intrattenimento ludico-ricreative

svolti al chiuso, al fine di ostacolare la propagazione del virus con possibili focolai di contagio;

Tenuto conto di episodi incresciosi verificatisi in data 24 dicembre u.s., dovuti ad assembramenti in prossimità di bar;

Tenuto conto, altresì, che l'area interessata dalla presente Ordinanza è tutto il territorio comunale;

Ritenuto necessario adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, salvo eventuali successive modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Visti:

L'art.32 della L.833/78 e l'art.50 del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania nn. 27 del 15 dicembre 2021 e n.28 del 19 dicembre 2021;

la chiusura dei bar a partire dalle ore 14.00 del giorno 31 dicembre 2021 fino alle ore 5.00 del giorno 01 gennaio 2022;

nei restanti giorni e fino al 9 gennaio 2022, per gli esercizi di ristorazione e bar, l'obbligo di riduzione dei posti a sedere interni ai locali del 30% rispetto a quelli consentiti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire un maggior distanziamento fra gli utenti;

a decorrere dalla data odierna e fino al 9 gennaio 2022 è fatto divieto di svolgimento di manifestazioni e eventi di pubblico spettacolo di natura musicale in luoghi chiusi e/o aperti al pubblico nonché attività di intrattenimento ludico-ricreative al chiuso;

RACCOMANDA

A tutti i cittadini di osservare scrupolosamente tutte le misure e le prescrizioni a tutela della nostra salute vigenti, in particolare ad adottare ed osservare sempre, in ogni occasione di incontro, la distanza interpersonale, ad indossare correttamente la mascherina e ad osservare tutte le misure igieniche raccomandate;

ad evitare gli assembramenti e tutte le attività e le occasioni che possano favorire la diffusione del virus;

AVVISA

che i controlli sull'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari da parte delle Forze dell'ordine saranno ulteriormente intensificati fino ad adottare, laddove necessario ed imposto dalla situazione di emergenza epidemiologica in atto, provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale in particolare nelle zone della cd. "movida" e/o di maggior assembramento;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Taurano nonché trasmessa agli Operatori della Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Lauro (AV) ed al Commissariato di P.S. di Lauro (AV), affinché vigilino sulla sua osservanza;

Di trasmettere la presente Ordinanza alla Prefettura di Avellino, all'ASL Avellino, ai Carabinieri di Lauro (AV), al Commissariato di P.S. di Lauro (AV), nonché alla Polizia Locale di Taurano;

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 35 del 22.5.2020 di conversione con modificazioni del DL n. 19/2020 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00 oltre a configurare la violazione dell'art. 650 c.p. salvo che i comportamenti assunti non configurino altri reati;

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Taurano, 30/12/2021.

IL SINDACO

Sig. Salvatore MAFFETTONE

